

Circ. n. 200

**Ai docenti
Agli studenti e loro famiglie**

Oggetto: Partecipazione degli studenti alle attività di formazione a distanza. Chiarimenti sul concetto di "assenza" ai fini del calcolo del monte ore personalizzato.

Nel prendere atto di talune incertezze manifestatesi circa gli effetti che conseguono dalle presenze/assenze degli studenti durante il periodo di sospensione dell'attività didattica "in presenza", si ritiene opportuno fornire alcuni chiarimenti.

Posto che la "presenza fisica" degli studenti italiani presso le sedi scolastiche è stata inibita da norme cogenti, la cosiddetta "frequenza dei tre quarti dell'orario annuale personalizzato" cui fa riferimento **l'art. 14, comma 7, del DPR 122/2009** (come confermato dall'**art. 5, comma 1, del D.Lgs. 62/2017**), va necessariamente ricondotta a una base di calcolo che, a oggi, non ci è dato di conoscere.

La partecipazione degli studenti alla didattica a distanza non può in modo assoluto essere equiparata a fini giuridici alla presenza fisica; ciò potrebbe avvenire solo se la didattica a distanza fosse "imposta" nella forma di "videolezioni" in modalità sincrona, con certificazione della presenza effettiva degli studenti. Alla luce della **Nota del MI n.388/2020** e delle diverse modalità attraverso le quali può esplicarsi la didattica a distanza, è del tutto improponibile una tale equiparazione.

La Ministra dell'Istruzione ha ripetutamente assicurato che l'anno scolastico sarà comunque considerato "valido", in deroga al numero minimo dei 200 giorni cui fa riferimento la norma citata. E' pertanto più che ragionevole ritenere che gli studenti potranno essere ammessi allo scrutinio finale prendendo a riferimento il monte orario personalizzato ricalcolato al netto delle "assenze fisiche" degli studenti che si verificheranno durante l'intero periodo di sospensione (la cui durata non è ancora nota).

Ipotizzando, ad esempio, che al termine delle lezioni di una V liceo scientifico il numero di giorni effettivi di didattica in presenza fosse pari a 120 (causa una sospensione di 80 giorni), con un numero di ore pari a 693 (120/200 di 1155 ore), i 3/4 dell'orario personalizzato si ridurrebbe a 520 ore (in luogo delle canoniche 866 ore).

È da ritenere che resterà impregiudicata la facoltà dell'istituzione scolastica di stabilire " motivate e straordinarie deroghe" al suddetto limite.

Quanto precede vale unicamente e ovviamente ai fini della procedibilità della valutazione finale di ciascuno studente (cioè della sua "formale ammissibilità" allo scrutinio).

La partecipazione degli studenti alla didattica a distanza ha, però, una molteplice e diversa valenza:

- 1) misura il grado di affezione dello studente allo studio;
- 2) è indicatrice di un comportamento adempitivo rispetto a un dovere/obbligo bidirezionale (la didattica a distanza è un dovere/obbligo sia per i docenti, quanto per gli studenti).
- 3) è il mezzo attraverso il quale lo studente esercita il suo diritto/dovere a essere valutato, presupposto imprescindibile per poter concludere con esito positivo l'anno scolastico.

La didattica a distanza è oggi l'unico mezzo - nonostante tutte le difficoltà che a essa si accompagnano - che il sistema nazionale di istruzione è nelle condizioni di offrire agli studenti per permettere loro di raggiungere gli obiettivi formativi imprescindibili per l'ammissione alla classe successiva o all'esame conclusivo del ciclo di studi.

La partecipazione degli studenti alla didattica a distanza - in tutte le sue forme - va concepita in questa ottica: non come semplice e "formale" surrogato della presenza fisica (tecnicamente non proponibile), ma rispetto alla molteplice "valenza" che essa svolge ai fini della valutazione conclusiva: in buona sostanza la partecipazione degli studenti alla didattica a distanza costituirà elemento di giudizio ai fini della formulazione della valutazione finale nelle singole discipline e del comportamento.

Per questa ragione i docenti sono tenuti a "lasciare memoria" sul registro di classe della partecipazione o della non partecipazione degli studenti alle iniziative formative loro offerte (comprese le verifiche), nonché a segnalare alle famiglie, per il tramite del docente coordinatore, le situazioni critiche per le quali si prospettano o un giudizio negativo o l'impossibilità di formulare un giudizio, a causa della "latitanza" o del totale disimpegno degli studenti rispetto alle attività loro proposte.

Calolziocorte, 21 marzo 2020

Il Dirigente Scolastico
Dott. Maurizio CANFORA



MINISTERO DELL' ISTRUZIONE

Istituto Superiore "Lorenzo Rota" di Calolziocorte

Liceo Scientifico | Liceo Scientifico delle Scienze Applicate | Liceo delle Scienze Umane
Amministrazione, Finanze e Marketing | Costruzioni Ambiente e Territorio
Istruzione e Formazione Professionale: operatore ai servizi di vendita
